



**COMUNE DI VIANO**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**5° SERVIZIO COMUNE DI VIANO**  
**- ATTIVITA' PRODUTTIVE -**

Recapito: Via San Polo,1 42030 VIANO (RE) – Ufficio: SP7 n°13/C – VIANO (RE)  
Tel n°0522/760158 – Fax n°0522/760050 – E-mail: poliziamunicipale@comune.viano.re.it

# REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Ai sensi dell'art. 28 comma 15 D.Lgs 31 marzo 1998

**Approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 17/03/2007**  
**Affisso All'Albo Pretorio dal 20/03/2007**



## INDICE

### DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI

- Articolo 1 - OGGETTO E DISCIPLINA NORMATIVA
- Articolo 2 - CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI
- Articolo 3 - GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO
- Articolo 4 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
- Articolo 5 - RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- Articolo 6 - SPOSTAMENTI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA
- Articolo 7 - SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI
- Articolo 8 - AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO
- Articolo 9 - REGISTRO DI MERCATO: GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO
- Articolo 10 - REGISTRO E GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI
- Articolo 11 - ASSENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO
- Articolo 12 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
- Articolo 13 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO
- Articolo 14 - OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE
- Articolo 15 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITÀ DI VENDITA
- Articolo 16 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
- Articolo 17 - CIRCOLAZIONE STRADALE
- Articolo 18 - APPLICAZIONE DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO
- Articolo 19 - DURATA DELLE CONCESSIONI
- Articolo 20 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
- Articolo 21 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

### DISCIPLINA GENERALE DELLE FIERA

- Articolo 22 - TIPOLOGIA DELLE FIERE
- Articolo 23 - DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE
- Articolo 24 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE
- Articolo 25 - ASSEGNAZIONE SECONDO POSTEGGIO
- Articolo 26 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI
- Articolo 27 - RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- Articolo 28 - SPOSTAMENTI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA
- Articolo 29 - SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI
- Articolo 30 - AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO
- Articolo 31 - REGISTRO DELLE FIERE: GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO
- Articolo 32 - REGISTRO E GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI
- Articolo 33 - ASSENZA DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO
- Articolo 34 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO
- Articolo 35 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO
- Articolo 36 - OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE
- Articolo 37 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITÀ DI VENDITA
- Articolo 38 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
- Articolo 39 - CIRCOLAZIONE STRADALE
- Articolo 40 - APPLICAZIONE DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO
- Articolo 41 - DURATA DELLE CONCESSIONI
- Articolo 42 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
- Articolo 43 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

### MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

- Articolo 44 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI TITOLARI DI POSTEGGIO
- Articolo 45 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEGLI SPUNTISTI

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO ITINERANTE

- Articolo 46 - ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE
- Articolo 47 - MODALITÀ DI ESERCIZIO
- Articolo 48 - ENTRATA IN VIGORE

### ALLEGATI

1. Mercato settimanale
2. Piantina mercato settimanale

## **DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI**

### **ARTICOLO 1**

#### **OGGETTO E DISCIPLINA NORMATIVA**

- 1) Il presente Regolamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 ed art. 3 della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento del mercato di Viano su aree pubbliche, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale.
- 2) L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26 luglio 1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

### **ARTICOLO 2**

#### **CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI**

- 1) I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12, così come ulteriormente specificati:
  - a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
  - b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
    - i) per settori merceologici;
    - ii) per specializzazioni merceologiche;
    - iii) per settori e per specializzazioni merceologiche;
  - c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti.
- 2) Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
  - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
  - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

### **ARTICOLO 3**

#### **GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO**

- 1) Il mercato si svolge nella giornata indicata nella deliberazione consiliare, fatto salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge e nello specifico: 1° e 6 gennaio, domenica e lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 25 e 26 dicembre. In tali festività, il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, con ordinanza da emettere con un anticipo di 30 giorni, può autorizzare l'anticipazione del mercato al primo giorno ferialo.
- 2) In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni di categoria, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato
- 3) L'orario di vendita è stabilito con ordinanza del Sindaco, nel rispetto della normativa vigente.
- 4) Le attrezzature di vendita relative ai posteggi possono essere posizionate da 60 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita, e devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri o dai rifiuti prodotti.
- 5) Non è consentito sgombrare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita, salvo comprovate cause di forza maggiore debitamente motivate.

### **ARTICOLO 4**

#### **ASSEGNAZIONE POSTEGGI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO**

- 1) L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, e' effettuata sulla base dei criteri stabiliti al comma 2, lett. C) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo in caso di ulteriore parità, che siano privilegiati gli operatori:
  - a) totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
  - b) sprovvisti o con il minore numero di posteggi nell'ambito dei mercati che si svolgono nel comune;
  - c) che verranno estratti a seguito operazione di sorteggio.
- 2) La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltrechè a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione, da esporsi all'Albo Pretorio del Comune e in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo.
- 3) Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
- 4) L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
  - a) per incremento del numero di posteggi di un mercato;
  - b) per istituzione di un nuovo mercato;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6)
- 5) L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:

- a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate nella delibera di Consigli Comunale;
- b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art. 6)

## **ARTICOLO 5 RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

- 1) Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
  - a. trasferimento del mercato in altra sede;
  - b. trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi del mercato.
- 2) Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al comma 7, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, così come ulteriormente specificati al successivo comma 4)
- 3) Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
- 4) Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 2, l'anzianità di mercato e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico.
- 5) Gli operatori del mercato sono ordinati secondo una pluralità di graduatorie suddivise per settore merceologico.
- 6) Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio l'interessato deve provvedere al ritiro della relativa concessione, fermo restando che:
  - a. il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
  - b. il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:
    - l'automatica decadenza dell'assegnazione;
    - il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

## **ARTICOLO 6 SPOSTAMENTI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA**

- 1) Gli spostamenti di posteggio per migloria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato e dello stesso settore merceologico al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al comma 7, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, salvo il caso di istituzione di nuovi mercati per i quali, si applica il successivo comma 2)
- 2) Nel caso di istituzione di nuovi mercati, la graduatoria di cui al comma 1 è formata dagli operatori titolari di concessione di posteggio.
- 3) Nella fattispecie di cui al comma 1, il Servizio Attività Produttive, dal 1 al 31 maggio e dal 1 al 30 novembre di ogni anno rende noto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune interessato, l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione della merceologia. Per questi gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di migloria. Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e 31 dicembre.
- 4) I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.
- 5) Le opzioni di posteggio attuate per migloria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
- 6) Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:
  - al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;
  - all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.
- 7) Gli spostamenti per migloria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

## **ARTICOLO 7 SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI**

- 1) E' ammesso, nell'ambito dello stesso settore merceologico, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al comma 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 *"il Comune, può ammettere, su richiesta congiunta degli operatori*

*interessati, lo scambio consensuale dei posteggi nel rispetto del settore merceologico” e nel rispetto della condizione stabilita al comma 2)*

- 2) Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.
- 3) Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
- 4) L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

## **ARTICOLO 8 AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO**

- 1) L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
  - a. attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, secondo i criteri stabiliti al comma 2, lett. i) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, *“il Comune può, su richiesta degli operatori interessati, ampliare la superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. Ogni nuovo posteggio non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati”* semprechè l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
  - b. per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione, nel qual caso l'ampliamento dei posteggi contigui all'area resa disponibile, è rimesso, facoltativamente, agli operatori che ne sono concessionari.
- 2) L'acquisizione, d'iniziativa di due o più operatori, di uno o più posteggi contigui ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:
  - a. costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico, di tipo societario, nel quale potranno essere conferite o meno le rispettive aziende, fatto salvo, in quest'ultimo caso, che sia comunque rispettato il limite di due posteggi di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 12 del 1999 *“Nel mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno. Nel mercati con strutture fisse e nelle fiere l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività. Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi e relative autorizzazioni, fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore della presente legge.”*
  - b. acquisizione, da parte del soggetto di cui alla lett. a) del ramo o dei rami d'azienda, nel caso di acquisizione di due o più posteggi, atti a consentire il subingresso nell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio;
  - c. rinuncia, dei titoli acquisiti finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati, e contestuale richiesta di subingresso.
- 3) Resta inteso:
  - a. che l'entità degli ampliamenti complessivamente conseguibili dagli operatori interessati non potrà eccedere, oltrechè il limite di cui al comma 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, ( 80 mq) la superficie del posteggio o dei posteggi rinunciati;
  - b. che è ammessa la possibilità, da parte degli operatori interessati, di richiedere al Comune, in via preliminare, l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento.
- 4) È fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

## **ARTICOLO 9 REGISTRO DI MERCATO: GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO**

- 1) Presso il Servizio Attività Produttive è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
  - a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
  - b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
  - c) il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:
    - maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio proprio o dei dante causa;
    - in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante-causa. L'anzianità deve

- essere documentata con autocertificazione nella quale l'operatore interessato deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi.
- 2) Gli assegnatari di posteggio devono in ogni caso essere muniti dell'autorizzazione in originale e della concessione decennale di posteggio.

#### **ARTICOLO 10 REGISTRO E GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI**

- 1) Presso il Corpo di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
  - a) maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta";
  - b) in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa. L'anzianità deve essere documentata con autocertificazione nella quale l'operatore interessato deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi;
  - c) in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
- 2) Per gli operatori che concorrono all'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi, la mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

#### **ARTICOLO 11 ASSENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO**

- 1) Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12 del 1999, "*...non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato*" non si considerano:
  - a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
  - b) le assenze maturate nei mercati straordinari;
  - c) le assenze maturate nei mercati il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono;
  - d) le assenze maturate nei mercati il cui svolgimento, a causa di coincidenza con una giornata festiva, sia stato anticipato ad altra giornata.
- 2) I concessionari di posteggio, non presenti all'ora stabilita per le vendite, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, salvo motivato preavviso da fornire alla Polizia Municipale, e successiva presentazione di idonea documentazione atta a comprovare la motivazione.
- 3) È altresì considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, fatte salve comprovate cause di forza maggiore debitamente motivate.
- 4) I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, nonché quelli cagionati dal verificarsi di eventi di forza maggiore, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla prima assenza.

#### **ARTICOLO 12 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI**

- 1) Le assegnazioni giornaliere dei posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, avvengono nel rispetto del settore merceologico, e dell'ordine occupato nell'apposita graduatoria.
- 2) Non possono, in ogni caso concorrere all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori:
  - a) già concessionari, di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;
  - b) sprovvisti dell'autorizzazione in originale, di idonea attrezzatura di vendita e merci;
  - c) sprovvisti di iscrizione al Registro Impresa della Camera di Commercio e di Partita Iva.
- 3) L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio libero.
- 4) L'ora di inizio della procedura di assegnazione è determinata nella Delibera di Consiglio di istituzione del mercato.
- 5) Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio, non accetti il posteggio o vi rinunci dopo l'assegnazione o non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore, debitamente giustificate.

#### **ARTICOLO 13 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO**

- 1) Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.
- 2) Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
- 3) È fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
- 4) Nel caso di subingressi nell'ambito di mercati a merceologia esclusiva di cui alla lett. b) comma 2 art. 2 del presente regolamento, questi potranno avvenire unicamente tra esercenti aventi prodotti dello stesso settore o specializzazione a seconda della classificazione del mercato.
- 5) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dalla precedente gestione.

#### **ARTICOLO 14 OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE**

- 1) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione e la concessione di posteggio ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

#### **ARTICOLO 15 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITÀ DI VENDITA**

- 1) L'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico di appartenenza, e nel rispetto del regolamento comunale d'igiene.
- 2) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
- 3) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 4) È vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
- 5) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
- 6) Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello, fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di mercato dell'antiquariato.
- 7) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
- 8) È vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

#### **ARTICOLO 16 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purché nello spazio del posteggio, se concesso.
- 3) Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
- 4) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito. In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 5) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
- 6) Le merci devono essere esposte sui banchi aventi l'altezza minima dal suolo di m. 0,50 misurata dalla parte più bassa, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

#### **ARTICOLO 17 CIRCOLAZIONE STRADALE**

- 1) Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
- 2) Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di m. 500 rispetto all'area del mercato.

#### **ARTICOLO 18 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO**

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo anche dell'Autorità sanitaria competente.
- 2) In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
- 3) Tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 11/2003)
- 4) E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di 6 Kg omologato e regolarmente visionato.

#### **ARTICOLO 19 DURATA DELLE CONCESSIONI**

- 1) Le concessioni sono rilasciate con validità decennale e sono tacitamente rinnovate.
  - a) La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per :
    - a. rinuncia del titolare;
    - b. revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune;
    - c. revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare (ovvero, in caso di mercati stagionali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato) fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare o comprovati motivi di forza maggiore;
    - d. revoca dell'autorizzazione amministrativa.
- 3) Il mancato pagamento di canoni, tributi locali o altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto. Il conseguente mancato utilizzo del posteggio, si computa a tutti gli effetti, come assenza.

#### **ARTICOLO 20 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

- 1) L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione decennale che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:
  - a. • permanente se è riferita all'intero anno solare;
  - b. • stagionale, se relativa a uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di tre mesi.
- 2) Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato che non può essere ceduto ad alcun titolo.
- 3) L'assegnazione del posteggio decennale (sia permanente che stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2 c. 4 L.R. 12/99 "*I criteri comunali per l'assegnazione pluriennale dei posteggi agli agricoltori tengono prioritariamente conto del numero di presenze maturate sul mercato o sulla fiera e, in subordine, dell'anzianità di attività dell'operatore. L'assegnazione dei posteggi per la vendita della produzione agricola può avere, in relazione alla stagionalità cui questa è soggetta, validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, ed in tal caso le presenze sono calcolate in proporzione a detta validità.*" sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda con autocertificazione.
- 4) Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune.
- 5) I posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del mercato (art. 6 c. 8 L.R. 12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.
- 6) Per l'esercizio dell'attività di vendita i titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228)

#### **ARTICOLO 21 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni del presente regolamento non sono disciplinate da altre norme di legge, esse saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- € 100,00= per inosservanza degli artt. 3 – 12 – 15 – 16;
- € 200,00= per inosservanza degli artt. 8 – 14 – 17;
- € 300,00= per inosservanza dell'art. 7;

Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24 novembre 1981, n. 689)

## **DISCIPLINA GENERALE DELLE FIERE**

### **ARTICOLO 22 TIPOLOGIA DELLE FIERE**

- 1) Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al successivo comma 2)
- 2) Le fiere sono così classificate:
  - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
  - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
    - I. per settori merceologici;
    - II. per specializzazioni merceologiche;
    - III. per settori e per specializzazioni merceologiche;
  - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
- 3) In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
- 3) Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
  - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
  - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

### **ARTICOLO 23 DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE**

- 1) In occasione di fiere straordinarie la domanda di concessione di posteggio dovrà essere inviata o presentata direttamente al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della fiera straordinaria.
- 2) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
  - a. maggior numero di presenze maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione;
  - b. in caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con le modalità dell'autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio;
  - c. esaurita la graduatoria di chi ha presentato domanda, i posteggi liberi verranno assegnati applicando gli stessi criteri citati ai punti precedenti.
- 3) Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide a tutti gli effetti ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, nel caso in cui si provveda alla loro definitiva istituzione.

### **ARTICOLO 24 ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE**

- 1) L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al comma 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, "... maggiore numero di presenze maturate nel mercato o di presenze effettive maturate nella fiera, sempreché riferibili ad un'unica autorizzazione; in caso di parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato - ulteriori criteri di priorità potranno essere previsti dai regolamenti comunali" stabilendo che, in caso di parità, si procederà a sorteggio.
- 2) La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune e in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
- 3) Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di un posteggio nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
- 4) L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
  - a) per incremento del numero di posteggi della fiera;
  - b) per istituzione di una nuova fiera;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
- 5) L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
  - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;

- b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art. 28)
- 6) Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio, l'interessato deve provvedere al ritiro della relativa concessione, fermo restando:
- a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
- b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:
- l'automatica decadenza dell'assegnazione;
  - il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

## **ARTICOLO 25**

### **ASSEGNAZIONE SECONDO POSTEGGIO**

- 1) Ai fini dell'assegnazione, in via temporanea, di un secondo posteggio, si applicano all'operatore già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio e di cui al successivo art. 27)
- 2) Agli effetti di cui al comma 1 ed in relazione alle disposizioni di cui al comma 4, lett. e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 "l'operatore, già titolare della concessione di un posteggio nella fiera, può presentare domanda per partecipare alla fiera con un secondo posteggio nei modi previsti ai punti a) e b) che precedono, ma non può far valere le presenze effettive che hanno permesso di ottenere l'autorizzazione di tipo a) e la concessione decennale di posteggio" valgono unicamente, le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione del secondo posteggio e titolare di autorizzazione diversa dalla concessione decennale relativa alla medesima fiera.

## **ARTICOLO 26**

### **ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI**

- 1) I posteggi liberi in quanto non ancora assegnati in concessione decennale o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono utilizzati:
  - a) per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;
  - b) per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio.
- 2) Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità ed i criteri stabiliti al comma 4, lett. a) *"per partecipare alle fiere gli operatori non in possesso di concessione di posteggio devono:- essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;- presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestazione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano;"* e c) *"la priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio è in ogni caso data dal maggior numero di presenze effettive e, a parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato; ulteriori criteri di priorità potranno essere previsti dai regolamenti comunali. Le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità;"* della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
- 3) La graduatoria è affissa all'Albo Comunale almeno 15 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.
- 4) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.
- 5) Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi sono assegnati, applicando i medesimi criteri di cui al precedente comma 2, agli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda purché in possesso dell'autorizzazione in originale, di idonea attrezzatura di vendita e merci, di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e di Partita Iva. L'anzianità dell'azienda deve essere documentata mediante autocertificazione.

## **ARTICOLO 27**

### **RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

- 1) Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi della fiera a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:

- a) trasferimento della fiera in altra sede;
  - b) trasferimento parziale della fiera, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi della fiera.
- 2) Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito della stessa fiera, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al comma 7, lett. a) " *in ogni mercato e fiera il Comune deve stilare una graduatoria dei titolari di posteggio applicando nell'ordine le seguenti priorità nel rispetto del settore merceologico se richiesto dal regolamento Comunale:- maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;- in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata all'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato*" e c) "*in caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sulla autorizzazione oggetto di volturazione*"; della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, così come ulteriormente specificati al comma 4)
  - 3) Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
  - 4) Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 2, l'anzianità di mercato e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico ovvero potenzialmente retrodatata alla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398)

## **ARTICOLO 28**

### **SPOSTAMENTI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA**

- 1) Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito della stessa fiera al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al comma 7, lett. a) e c) (vedi art. precedente) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999)
- 2) Nella fattispecie di cui al comma 1, il Servizio Attività produttive, dal 1 al 31 maggio e dal 1 al 30 novembre di ogni anno rende noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione della merceologia. Per questo gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria. Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e 31 dicembre.
- 3) I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.
- 4) Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
- 5) Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate al divieto di detenere in concessione più di un posteggio nell'ambito della stessa fiera.

## **ARTICOLO 29**

### **SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI**

- 1) È ammesso, nell'ambito della stessa fiera, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al comma 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 e nel rispetto della condizione stabilita al comma 2)
- 2) Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
- 3) L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

## **ARTICOLO 30**

### **AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO**

- 1) L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
  - a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, secondo i criteri stabiliti al comma 2, lett. i) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 "*il Comune può, su richiesta degli operatori interessati, ampliare la superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. Ogni nuovo posteggio non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati*", sempreché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;

- b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione, nel qual caso l'ampliamento dei posteggi contigui all'area resa disponibile, è rimesso, facoltativamente, agli operatori che ne sono concessionari.
- 3) L'acquisizione, d'iniziativa di due o più operatori, di uno o più posteggi contigui ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:
- a) costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico, di tipo societario, nel quale potranno essere conferite o meno le rispettive aziende, fatto salvo, in quest'ultimo caso, che sia comunque rispettato il limite di due posteggi di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 12 del 1999;
- b) acquisizione, da parte del soggetto di cui alla lett. a) del ramo o dei rami d'azienda, nel caso di acquisizione di due o più posteggi, atti a consentire il subingresso nell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio;
- c) rinuncia dei titoli acquisiti finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati, e contestuale richiesta di subingresso;
- 4) Resta inteso:
- a) che l'entità degli ampliamenti complessivamente conseguibili dagli operatori interessati non potrà eccedere, oltretutto il limite di cui al comma 2, lett. h) ( 80 mq) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, la superficie del posteggio o dei posteggi rinunciati;
- b) che è ammessa la possibilità, da parte degli operatori interessati, di richiedere al Comune, in via preliminare, l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento, dovendosi considerare la risposta positiva come impegnativa per il Comune stesso.
- 5) È fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza.

#### **ARTICOLO 31**

##### **REGISTRO DELLE FIERE: GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO**

- 1) Presso il Servizio Attività Produttive è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
- a) la planimetria della fiera con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
- b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
- c) il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base:
- alla maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio proprio o dei dante causa;
  - In subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante-causa. L'anzianità deve essere documentata con autocertificazione nel quale l'operatore interessato deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi.
- 2) Gli assegnatari di posteggio devono in ogni caso essere muniti dell'autorizzazione in originale della concessione decennale di posteggio.

#### **ARTICOLO 32**

##### **REGISTRO E GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI**

- 1) Presso il Servizio Attività Produttive è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
- a. maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta";
- b. in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa. L'anzianità deve essere documentata con autocertificazione nel quale l'operatore interessato deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi;
- c. in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
- 2) Per gli operatori che concorrono all'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi, la mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
- 3) Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

#### **ARTICOLO 33**

##### **ASSENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO**

- 1) Non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.

- 2) I concessionari di posteggio, non presenti all'ora stabilita per le vendite, saranno considerati assenti, salvo motivato preavviso da fornire alla Polizia Municipale, e successiva presentazione di idonea documentazione atta a comprovare la motivazione.
- 3) È altresì considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.
- 4) I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, nonché quelli cagionati dal verificarsi di eventi di forza maggiore, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla data di inizio della fiera.

#### **ARTICOLO 34 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO**

- 1) Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.
- 2) Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
- 3) È fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
- 4) Nel caso di subingressi nell'ambito di fiere a merceologia esclusiva di cui alla lett. b) comma 2 art. 22 del presente regolamento, questi potranno avvenire unicamente tra esercenti aventi prodotti dello stesso settore o specializzazione a seconda della classificazione del mercato.
- 5) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze (art. 5 comma 2 lett.c L.R. 12/99) maturate dalla precedente gestione.

#### **ARTICOLO 35 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO**

- 1) La fiera si svolge nella giornata indicata nella deliberazione consiliare.
- 2) L'orario di vendita è stabilito con ordinanza del Sindaco, nel rispetto della normativa vigente.
- 3) L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi può iniziare 60 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri o dai rifiuti prodotti.
- 4) Non è consentito sgombrare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita.

#### **ARTICOLO 36 OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE**

- 1) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

#### **ARTICOLO 37 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITÀ DI VENDITA**

- 1) Nell'ambito della fiera e nel rispetto del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico di appartenenza.
- 2) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
- 3) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 4) È vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
- 5) È vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
- 6) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
- 7) Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello, fatta salva l'ipotesi in cui si tratti del mercato dell'antiquariato.
- 8) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
- 9) È vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

#### **ARTICOLO 38 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area della fiera purché nello spazio del posteggio, se concesso.
- 3) Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
- 5) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- 6) In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 7) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- 8) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
- 9) Le merci devono essere esposte sui banchi aventi l'altezza minima dal suolo di m. 0,50 misurata dalla parte più bassa, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco.
- 10) Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

### **ARTICOLO 39 CIRCOLAZIONE STRADALE**

- 1) Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla fiera.
- 2) Durante lo svolgimento della fiera è vietato il commercio itinerante nel raggio di m. 500 rispetto all'area del mercato.

### **ARTICOLO 40 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO**

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo anche dell'Autorità sanitaria competente.
- 2) In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
- 3) Tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 11/2003)
- 4) E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di 6 Kg omologato e regolarmente visionato.

### **ARTICOLO 41 DURATA DELLE CONCESSIONI**

- 1) Le concessioni sono rilasciate con validità decennale e sono tacitamente rinnovate.
- 2) La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
  - a) rinuncia del titolare;
  - b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nella stessa fiera;
  - c) revoca in caso di assenza per tre edizioni consecutive della fiera fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare;
  - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

### **ARTICOLO 42 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

- 1) L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione decennale.
- 2) Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio della fiera che non può essere ceduto ad alcun titolo.
- 3) L'assegnazione del posteggio decennale e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2, c. 4, L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate nella fiera e, in subordine, dell'anzianità di azienda con autocertificazione.
- 4) Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune.
- 5) I posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 4% dei posteggi totali del mercato (art. 6 c. 8 L.R. 12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.
- 6) Per l'esercizio dell'attività di vendita i titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 18/05/01 n. 228)

### **ARTICOLO 43 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni del presente regolamento non sono disciplinate da altre norme di legge, esse saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- € 100,00 = per inosservanza agli artt. 33 – 35 – 36 – 40;
- € 150,00 = per inosservanza all'art. 38;
- € 200,00 = per inosservanza agli artt. 29 – 30 – 37;
- € 300,00 = per inosservanza all'art. 39;

Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24(11)1981, n. 689)

## **MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI**

### **ARTICOLO 44**

#### **MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI TITOLARI DI POSTEGGIO**

L'assegnazione del posteggio comporta per il titolare l'obbligo di corrispondere al Comune il canone di occupazione suolo pubblico, secondo la normativa ed i regolamenti vigenti, nonché gli altri tributi locali o altre spese inerenti l'utilizzo dei posteggi.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, nonché della relativa concessione decennale di posteggio, l'assegnatario dovrà corrispondere il canone relativo al primo anno di occupazione di suolo pubblico.

Le annualità successive saranno corrisposte mediante versamento su conto corrente postale; in particolare, entro il mese di febbraio di ogni anno, l'Ufficio Tributi del comune, sulla base dell'elenco, predisposto dal Servizio Attività produttive, recante i nominativi dei titolari e i mq di posteggio assegnati, provvederà alla definizione della TOSAP e alla predisposizione dei bollettini di conto corrente postale.

### **ARTICOLO 45**

#### **MODALITÀ DI VERSAMENTO DEGLI SPUNTISTI**

Anche l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, comporta per l'assegnatario l'obbligo di corrispondere al Comune il canone di occupazione suolo pubblico, secondo la normativa ed i regolamenti vigenti, nonché gli altri tributi locali o altre spese inerenti l'utilizzo dei posteggi.

La TOSAP dovrà essere versata, sulla base dei conteggi forniti dall'Ufficio Tributi, in relazione alle dimensioni del posteggio assegnato e con le modalità che saranno comunicate agli interessati all'atto della definizione del totale da versare, con esclusione del versamento in contanti.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO ITINERANTE**

### **ARTICOLO 46**

#### **ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE**

Per ragioni di carattere igienico sanitario, di pubblica sicurezza, e di pubblico interesse, l'esercizio dell'attività di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 (commercio itinerante) è vietato, oltre a quanto già previsto nel presente regolamento, nei seguenti spazi ed aree:

- aree verdi pubbliche o di uso pubblico di qualunque tipo e dimensione;
- aree adiacenti tutte le scuole materne, elementari e medie inferiori presenti sul territorio;
- aree adiacenti i locali e/o luoghi di pubblico intrattenimento, comprese le aree di sosta pubbliche o private di servizio agli stessi;
- aree adiacenti ai cimiteri del Capoluogo e delle Frazioni;

### **ARTICOLO 47**

#### **MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE**

Fatto salvo quanto disposto nel precedente art. 1, l'esercizio del commercio itinerante nelle strade urbane ove è consentito, deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al presente regolamento nella sezione denominata "DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI".

### **ARTICOLO 48**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.

ALLEGATO 1

MERCATO SETTIMANALE

Classificazione: a merceologia esclusiva per specializzazioni merceologiche (art. 2 c. 2 lett. b))

Giorno di svolgimento: DOMENICA

Localizzazione: PLE CONDOMINIO GIARDINO – VIA ROMA – VIA CASELLA

Orario di svolgimento: 7.00-13.00

Pianta organica:

N° posteggio	Larghezza m.	Lunghezza m.	Superficie m q.	Settore merceologico	Specializzazione merceologia
1	7	5	35	Non Alimentare	Vestiario
2	7	5	35	Non Alimentare	Detergenti profumeria
3	8	5	40	Alimentare	Frutta e verdura
4	7,5	4,5	33,75	Non Alimentare	Vestiario
5	7,5	4,5	33,75	Non Alimentare	Vestiario
6	9	4	36	Non Alimentare	Vestiario
7	8	5	40	Non Alimentare	Tappeti
8	7	5	35	Non Alimentare	Vestiario
9	8	5	40	Non Alimentare	Calzature
10	6 + 2	5 + 5	40	Non Alimentare	Ferramenta oggettistica
11	7	4	28	Non Alimentare	Vestiario
12	7	4	28	Non Alimentare	Vestiario
13	7	4	28	Non Alimentare	Vestiario
14	7	4	28	Non Alimentare	Vestiario
16	6	5	30	Non Alimentare	Bigiotteria
17	6	5	30	Non Alimentare	Vestiario
18	8	5	40	Alimentare	Frutta e Verdura
19	8	5	40	Alimentare	Dolciumi
20	7	5	35	Alimentare	Salumi e formaggi
21	8	3,75	30	Non Alimentare	Vestiario
22	8	4	32	Non Alimentare	Pelletteria
23	5	5	25	Non Alimentare	Fiori recisi
24	8	5	40	Alimentari	Frutta e Verdura
25	5	5	25	Non Alimentari	Mobilio in Vimini e Bambù
26	6	5	30	Non Alimentare	Vestiario
27	8	5	40	Non Alimentare	Vestiario
28				Non Alimentare	Vestiario
29	8	5	40	Alimentare	Frutta e Verdura
30	8	5	40	Non Alimentare	Vestiario
31	8	5	40	Non Alimentare	Oggettistica casalinghi
33	8	5	40	Non Alimentare	Calzature
34	8	5	40	Non Alimentare	Vestiario
35	8	5	40	Non Alimentare	Oggettistica casalinghi
36	8	5	40	Non Alimentare	Vestiario
37	8	5	40	Non Alimentare	Vestiario
38	8	5	40	Non Alimentare	Vestiario
39	8	5	40	Non alimentare	Piante e fiori
40	8	5	40	Alimentare	Rosticceria
41	8	5	40	Non alimentare	Casalinghi Giocattoli
<b>POSTEGGI NUOVA ISTITUZIONE</b>					
42	8	5	40	Non Alimentare	Ferramenta
43	8	5	40	Alimentare	Drogheria
44	8	5	40	Alimentare	Salumi e formaggi anche

					affettati
45	8	5	40	Alimentare	Gastronomia pronta
46	7	5	35	Alimentare	Dolciumi
47	7	5	35	Alimentare	Pesce fresco

## ALLEGATO 2

Piantina mercato di cui all'allegato 1.